

## ***Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente***

La legge 22 maggio 2015, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2015, n. 122, ha introdotto nuove ipotesi di delitti in materia ambientale.

Il legislatore della riforma è intervenuto su tre fronti: (i) ha inserito un apposito Titolo nel codice penale (Titolo VI-bis), rubricato «dei delitti contro l'ambiente»; (ii) ha introdotto alcune modifiche al d.lgs. n. 152/2006 (codice dell'ambiente), prevedendo fra l'altro un apposito procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale previste dallo stesso decreto; (iii) ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto previsti nell'ambito della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001.

### **MODIFICHE AL CODICE PENALE**

Il nuovo Titolo VI-bis del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 1, legge n. 68/2015, incide notevolmente sulla disciplina codicistica in materia di delitti contro l'ambiente.

L'insieme delle norme introdotte opera su più ambiti prevedendo: (i) nuove fattispecie criminose; (ii) specifiche aggravanti (aggravante eco-mafiosa e aggravante ambientale); (iii) la possibilità di usufruire di un meccanismo rimediale (ravvedimento operoso); (iv) specifiche disposizioni in materia di confisca.

#### *(i) Le nuove fattispecie criminose*

Il Titolo VI-bis del codice penale contempla le seguenti nuove ipotesi di reato:

- il reato di «inquinamento ambientale» (art. 452-bis c.p.), che punisce chiunque, «abusivamente», cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena va dai 2 anni ai 6 anni di reclusione ed è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo ovvero in danno di specie animali e vegetali protette (art. 452-bis, comma 2, c.p.).

- Il reato di «disastro ambientale» (art. 452-quater c.p.), che punisce chiunque, «abusivamente», cagioni un disastro ambientale, attraverso delle condotte che, alternativamente, determinino: (i) un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) un'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. La pena va dai 5 anni ai 15 anni di reclusione ed è aumentata – parimenti all'ipotesi delittuosa dell'inquinamento ambientale – qualora il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo ovvero in danno di specie animali e vegetali protette (art. 452-quater, comma 2, c.p.).

Va notato che nel testo definitivo degli articoli 452-bis e 452-quater l'avverbio «abusivamente» ha sostituito la precedente formulazione, approvata dalla Camera dei Deputati, che conteneva un espresso richiamo alla «violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale».

La previsione fornita dal nuovo art. 452-quater c.p. si avvicina alla definizione di disastro ambientale che, già da tempo (2006), era stata individuata dalla giurisprudenza di legittimità: secondo la Corte di Cassazione, infatti, è necessario e sufficiente – per la configurazione del disastro ambientale – che «il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente un

numero indeterminato di persone» (Cass., Sez. V, sent. n. 40330/2006). In seguito, conformemente a tale orientamento, la Cassazione ha individuato alcuni requisiti che caratterizzano la nozione di disastro: specificamente, la «potenza espansiva del nocumento» e l'«attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità» (Cass., Sez. III, sent. n. 9418/2008).

- La fattispecie colposa dei reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale, nonché la correlativa ipotesi di pericolo di un loro avveramento (art. 452-quinques c.p.). In tali casi, le pene previste per le relative ipotesi dolose (v., rispettivamente, artt. 452-bis e 452-quater c.p.) sono diminuite da un terzo a due terzi.
- Il reato di «traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività» (art. 452-sexies c.p.), che punisce chiunque «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività». La pena va dai 2 anni ai 6 anni di reclusione ed è aumentata qualora dal fatto possa derivare il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria ovvero di un ecosistema o biodiversità della flora e della fauna (art. 452-sexies, comma 2, c.p.).
- Il reato di «impedimento del controllo» (art. 452-septies c.p.), che si integra negando od ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, per intralciare o eludere l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero per comprometterne gli esiti. La pena va dai 3 mesi ai 3 anni di reclusione.
- Il reato di «omessa bonifica» (art. 452-terdecies c.p.), quale mancato adempimento degli obblighi di bonifica, ripristino e recupero dello stato dei luoghi, obbligo di intervento che può provenire direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità. La pena va da 1 anno ai 4 anni di reclusione

*(ii) Le circostanze aggravanti*

Un aspetto rilevante della riforma attiene alle circostanze aggravanti.

È stata in primo luogo introdotta l'aggravante c.d. "eco-mafiosa" (art. 452-octies c.p.), prevista per il caso in cui i reati in materia ambientale siano commessi mediante il

sistema associativo ex art. 416 c.p. (associazione per delinquere) oppure mediante quello ex art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso): per tali ipotesi, vi è un aumento delle pene di cui ai rispettivi artt. 416 e 416-bis c.p.

E' inoltre introdotta la c.d. aggravante ambientale, che si applica non solo alle nuove ipotesi di reato ma anche a quelle già esistenti. L'articolo 452-novies c.p. prevede infatti: (i) l'aumento della pena da un terzo alla metà quando un qualsiasi reato sia commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti contro l'ambiente previsti dal nuovo Titolo VI-bis, dal codice dell'ambiente o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente; ovvero (ii) l'aumento della pena di un terzo se dalla commissione di un qualsiasi reato derivi la violazione di una o più norme previste dal codice dell'ambiente o da altra legge posta a tutela dell'ambiente.

*(iii) Il ravvedimento operoso*

Significativa, nel contesto della riforma, è la definizione di un meccanismo rimediabile. Infatti, con riguardo ai nuovi delitti ambientali viene previsto l'istituto del «ravvedimento operoso» (art. 452-decies c.p.) attraverso il quale chi si adopera per evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi beneficia di una diminuzione della pena dalla metà a due terzi. Per godere del ravvedimento operoso – e, dunque, nel concreto, di un vero e proprio beneficio, che si sostanzia in uno sconto di pena – le attività riparatorie dei luoghi devono avvenire «concretamente» e «prima che sia dichiarata l'apertura del dibattimento di primo grado». E' richiesto, dunque, un effettivo comportamento proattivo da parte dell'agente, che deve concretizzarsi in specifiche azioni rimediale (individuate, seppur in linea generale, dalla norma in esame), da effettuarsi, però, nell'arco di un preciso termine perentorio di natura processuale (l'apertura del dibattimento di primo grado).

Un'altra novità assoluta in materia ambientale è la previsione della diminuzione della pena da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti (c.d. *whistleblowing*).

#### *(iv) La confisca*

Viene previsto che, in caso di condanna per un delitto contro la tutela dell'ambiente, il giudice deve sempre ordinare la confisca, anche per equivalente, delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che serviranno a commetterlo (art. 452-undecies c.p.). La norma, inoltre, prevede che i beni/valori confiscati o i loro proventi siano vincolati per l'utilizzo della bonifica dei luoghi. In ogni caso, l'istituto della confisca non opera nell'ipotesi in cui l'imputato abbia provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dei luoghi. Peraltro, il giudice, con la sentenza di condanna, deve sempre ordinare anche il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo l'esecuzione di tali attività a carico del condannato o, in caso di insolvenza di quest'ultimo, delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie (art. 452-duodecies c.p.).

#### ***Ulteriori disposizioni***

L'art. 1, comma 6, legge n. 68/2015, prevede un regime più rigoroso in materia di prescrizione per i nuovi delitti contro l'ambiente. I termini, infatti, vengono raddoppiati rispetto a quelli ordinari di cui all'art. 157, comma 6, c.p.

Inoltre, in virtù della modifica operata dall'art. 1, comma 5, legge n. 68/2015, all'art. 32-quater del codice dell'ambiente, dalla condanna per i nuovi delitti contro l'ambiente discende il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Si segnala, altresì, la modifica introdotta dall'art. 1, comma 7, legge n. 68/2015, all'art. 118-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in materia di coordinamento di indagini in materia ambientale. La novella introduce, infatti, l'obbligo per il P.M. procedente di comunicare l'avvio delle indagini al Procuratore nazionale antimafia, qualora si proceda per i seguenti reati: (i) inquinamento ambientale; (ii) disastro ambientale; (iii) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; (iv) associazione finalizzata alla commissione di reati ambientali e attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Per gli stessi reati, salva l'ipotesi di cui all'art. 260 del codice dell'ambiente, il P.M. è tenuto a dare notizia

dell'avvio delle indagini anche alla Agenzia delle Entrate ai fini dei necessari aggiornamenti.

### **MODIFICHE AL CODICE DELL'AMBIENTE**

Con riguardo alle novità introdotte nel codice dell'ambiente, l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 68/2015 ha in primo luogo apportato alcune modifiche agli articoli 275 (bonifica dei siti) e 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) al fine di assicurarne il coordinamento con le nuove disposizioni in materia di ravvedimento operoso e confisca obbligatoria.

In particolare è chiarito che l'avvenuta bonifica ex art. 275 opera come condizione di non punibilità per le sole contravvenzioni relative alle condotte di inquinamento connesse al superamento delle concentrazioni soglia di rischio descritte dalla stessa norma. La precisazione consente il raccordo con la nuova norma sul ravvedimento operoso che, come detto, per le condotte di inquinamento più gravi che integrano gli estremi delle nuove fattispecie di reato di cui agli articoli 452-bis e 452-quater del codice penale, riconosce all'avvenuta bonifica esclusivamente un effetto attenuativo della pena.

Quanto all'articolo 260, il legislatore ha previsto l'obbligatorietà della confisca anche per le cose servite per commettere il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti o che ne costituiscono il prodotto o il profitto.

Con il comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 68/2015 è stata inoltre introdotta, nel codice dell'ambiente, la Parte Sesta-bis (articoli da 318-bis a 318-octies) rubricata «Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale».

L'ambito di applicazione della disciplina è circoscritto alle ipotesi contravvenzionali previste dal codice che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette.

Le nuove disposizioni, sempre nell'ottica di incentivare le condotte rimediale, delineano un apposito procedimento che porta all'estinzione della contravvenzione in seguito all'adempimento, da parte del contravventore, di una serie di prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza (o polizia giudiziaria) e al pagamento in sede

amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

### **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001**

La legge n. 68/2015 incide, notevolmente, anche sul d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato. Numerose, infatti, sono le modifiche apportate dall'art. 1, comma 8, legge n. 68/2015, all'art. 25-undecies del d.lgs. n. 231/2001. In particolare, si segnalano:

- introduzione, quale reato-presupposto, del reato di «inquinamento ambientale» [previsto dalla nuova lett. a), comma 1, art. 25-undecies]. Si prevede che, in ipotesi di condanna dell'ente per il reato-presupposto di inquinamento ambientale, questo sarà soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.
- Introduzione, quale reato-presupposto, del reato di «disastro ambientale» [nuova lett. b), comma 1, art. 25-undecies]. Si prevede che, in ipotesi di condanna dell'ente per il reato-presupposto di disastro ambientale, questo sarà soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.
- Introduzione, quale reato-presupposto, sia della fattispecie colposa dei reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale che della correlativa ipotesi di pericolo di un loro avveramento [nuova lett. c), comma 1, art. 25-undecies]. Si prevede che, in ipotesi di condanna dell'ente sia per i predetti reati-presupposto colposi che per il pericolo di una loro realizzazione, quest'ultimo sarà soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.
- Introduzione, quale reato-presupposto, del reato di «traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività» [nuova lett. e), comma 1, art. 25-undecies]. Si prevede che, in ipotesi di condanna dell'ente per tale reato-presupposto, questo sarà soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Rimangono ferme le sanzioni previste per le contravvenzioni di cui agli artt. 727-bis e 733-bis c.p., riposizionate, all'esito della modifica, rispettivamente alle lettere f) e g) del comma 1 (art. 25-undecies).

Particolarmente significativa, in quanto rende più severo il regime sanzionatorio, è l'introduzione di un nuovo comma (1-bis) con cui si prevede – in caso di condanna

dell'ente per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale – l'applicazione, in aggiunta a quelle pecuniarie sopra richiamate, delle sanzioni interdittive (di durata non superiore a un anno, per la sola ipotesi di inquinamento ambientale) previste dall'art. 9 del d.lgs. n. 231/2001: (i) interdizione dall'esercizio dell'attività; (ii) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; (iii) divieto di contrattare con la P.A.; (iv) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; (v) divieto di pubblicizzare beni o servizi.